



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE IC PIOVE DI SACCO 2

Via S. Francesco, 2 - 35028 Piove di Sacco (PD)

C.F. 92258490280 tel. 049 9701167 - fax. 049-5840085

e-mail: pdic89900g@istruzione.it PEC: pdic89900g@pec.istruzione.it
www.ics2davila.it



Regolamento viaggi d'istruzione

REGOLAMENTO VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

(integrazione con delibera C.I. n. 105 del 06/09/2024)

Art. 1 – Finalità

1. L'arricchimento dell'offerta formativa, prodotto specifico dell'autonomia scolastica, si realizza attraverso iniziative integrative promosse dalla scuola a completamento dell'ordinaria attività curriculare. Rientrano tra queste iniziative i viaggi di istruzione, che per la loro importanza nel quadro generale della formazione degli allievi, devono trovare spazio nella progettazione e realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa.
2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi formativi specifici è necessario per ogni viaggio predisporre materiale didattico articolato, che consenta agli allievi una adeguata preparazione preliminare appropriate informazioni durante la visita, con conseguente ricaduta didattica.
3. In considerazione delle motivazioni culturali, didattiche ed educative che ne costituiscono il fondamento e o scopo preminente, i viaggi di istruzione presuppongono una precisa pianificazione all'inizio delle lezioni, determinante non solo per l'attento esame degli elementi didattici delle iniziative, ma anche per quelli organizzativi e gestionali. A tali fini il presente Regolamento definisce in modo coordinato compiti e funzione degli organi scolastici, collegiali e monocratici, a vario titolo coinvolti.

Art. 2 – Tipologia dei viaggi

Si parla di USCITA DIDATTICA in riferimento alle visite effettuate nell'orario scolastico. Si parla di VIAGGI D'ISTRUZIONE in riferimento alle uscite di una o più giornate.

Nella definizione "viaggi di istruzione", quindi, si ricomprendono le seguenti tipologie:

- a) Viaggi di istruzione propriamente detti ovvero viaggi di integrazione culturale in Italia e all'estero con periodi di soggiorno superiori ad un giorno (max 3 giorni e 2 notti).
- b) Visite guidate, ovvero viaggi presso località di interesse storico-artistico-ambientale con lezioni in campo presso musei, gallerie, fiere, parchi con rientro in sede nello stesso giorno

con lezioni in campo presso musei, gallerie, fiere, parchi con rientro in sede nello stesso giorno.

Le uscite didattiche sul territorio, sono deliberate del Consiglio di Classe e necessitano dell'acquisizione del consenso delle famiglie.

Art.3 – Pianificazione delle attività

1. I viaggi di istruzione, di cui all'art. 2, sono programmati nel rispetto delle procedure indicate nel seguente articolo.
2. Le proposte, deliberate dal competente consiglio di classe in composizione di diritto ed elettiva, sono presentate all'ufficio di dirigenza entro 31 ottobre di ogni a.s. con l'esatta indicazione dei seguenti elementi:
 - a) Itinerario, durata e programma di viaggio coerente con il percorso formativo;
 - b) Nominativo docente referente, accompagnatori effettivi e supplenti;
 - c) Numero (presunto) di allievi partecipanti;
 - d) Partecipazione di allievi diversamente abili;
 - e) Spesa-unitaria massima orientativa.

I Cdc che propongono uscite/viaggi di istruzione devono preventivamente verificare che le destinazioni scelte con visite a pagamento rilascino fattura elettronica.

3. Le proposte sono presentate al Collegio dei Docenti, il quale, previa valutazione degli aspetti didattici ed educativi, delibera in merito. Al Consiglio di Istituto spetta la delibera sui viaggi di istruzione con avvio di ogni attività gestionale e negoziale connessa alla piena realizzazione.
4. Ciascuna sezione/classe della scuola dell'infanzia/primaria nell'anno scolastico può effettuare non più di una uscita didattica di un giorno e due visite didattiche nella giornata scolastica.
5. Le ulteriori uscite didattiche sul territorio, in orario scolastico, possono essere organizzate anche successivamente al 31/10 di ogni anno scolastico alle seguenti condizioni:

- uso di mezzo pubblico o di mezzo di trasporto offerto a titolo gratuito da enti, associazioni,.....

- autonomo acquisto dei biglietti
- unica richiesta alla segreteria deve essere l'incarico per i docenti accompagnatori

6. E' fatto divieto di intraprendere qualsiasi tipo di viaggio nelle ore notturne sia per ragioni di sicurezza sia perché l'itinerario fino a destinazione può inserirsi a pieno titolo nel contesto delle finalità formative dell'iniziativa.

Art. 4 – Destinatari

1. Destinatari dei viaggi, di cui all'art. 2 lett. a), sono gli allievi frequentanti il terzo anno della scuola secondaria; destinatari dei viaggi, di cui alla lett. b) art. 2, sono tutti gli allievi dell'Istituto.
2. Considerata la valenza didattica dei viaggi di istruzione relativamente ai fini didattici, culturali e relazionali, nessun viaggio potrà essere effettuato ove non sia assicurata la partecipazione dell'80% degli allievi componenti la classe interessata, esclusi gli alunni che non partecipano a seguito di provvedimenti disciplinari (Regolamento di disciplina, articolo 5, c. 1, prot. 0005036 del 26/05/2021). Per le classi terze e per il viaggio di più giorni tale percentuale è fissata in 75%.
3. Per gli allievi non partecipanti rimane l'obbligo di frequenza delle lezioni e per essi potranno essere adeguatamente programmate attività di recupero e consolidamento.
4. Gli allievi potranno partecipare alle iniziative previa acquisizione obbligatoria del consenso scritto di chi esercita la potestà.
5. Gli allievi partecipanti devono essere in possesso di idoneo documento di identificazione personale e per i viaggi all'estero di documento valido per l'espatrio, ove previsto, oltre a libretto-tesserino sanitario rilasciato dall'ASL di competenza.
6. Prima della partenza i genitori degli allievi partecipanti segnalano particolari situazioni di ordine medico-sanitario concernenti allergie alimentari o di altro tipo o terapia in atto e autorizzano i docenti accompagnatori a svolgere ogni pertinente azione in favore degli allievi interessati.
7. Durante i viaggi di istruzione gli allievi hanno l'obbligo di osservare il Regolamento di disciplina; eventuali violazioni sono contestate in loco e sanzionata al rientro in sede.

Art. 5 – Docente referente e accompagnatori

1. Il Consiglio di classe/interclasse/intersezione individua nella proposta di viaggio il docente referente e i docenti accompagnatori.
2. Il docente referente cura ogni adempimento organizzativo; sue specifiche attribuzioni sono:
 - redige la proposta elaborata dal Consiglio di classe compilando l'apposito modulo;
 - raccoglie i consensi delle famiglie a seguito di circolare;

- si accerta che tutti i partecipanti versino la quota stabilita verificando presso l'ufficio competente;
- si assicura che tutti i partecipanti siano in possesso dei documenti di cui all'art. 4 quinto comma;
- riceve dal direttore dei servizi generali e amministrativi i documenti di viaggio, ovvero voucher ed elenchi nominativi partecipanti;
- redige relazione consuntiva entro 15 giorni dalla conclusione del viaggio, da consegnare al Consiglio di classe e al Dirigente Scolastico **solo** in presenza di elementi di criticità meritevoli di segnalazione.

3. La funzione di accompagnatore, per la particolarità dell'incarico è svolta dal personale docente, di norma individuato all'interno del consiglio di classe della classe partecipante.
4. Occorre decidere gli insegnanti accompagnatori e supplenti nella misura di un docente ogni 15 alunni. La presenza dell'insegnante di sostegno è auspicabile, in aggiunta, laddove l'alunno necessiti di un rapporto 1:1 o nella classe siano presenti più alunni con disabilità. L'assistente ad personam può partecipare volontariamente, ma non sostituisce il docente di sostegno.
5. Nella proposta sono indicati in nominativi dei docenti accompagnatori effettivi, computati in base al disposto del precedente comma 4, più un accompagnatore supplente. Verificata la disponibilità, il dirigente scolastico conferisce formale incarico.
6. Deve essere assicurato l'avvicendamento dei docenti accompagnatori per non interferire nelle normali attività didattiche.
7. Rientra nel potere discrezionale del dirigente scolastico conferire incarico di accompagnatore ad unità di personale ata, profilo collaboratore scolastico, in casi di assoluta eccezionalità o in casi di supporto logistico-organizzativo.
8. Il dirigente scolastico conferisce al docente referente l'incarico di "direttore di viaggio" che ha il compito di impartire direttive al gruppo al fine di una migliore organizzazione e coordinamento.
9. Ai sensi dell'art. 2047 c.c. e art. 61 della Legge n. 312/80, gli accompagnatori assumono la responsabilità della vigilanza per gli allievi ad essi assegnati.
10. Eventuali uscite serali durante i soggiorni sono effettuate sotto la discrezionalità e responsabilità del docente accompagnatore.
11. L'opportunità di partecipazione ai viaggi di istruzione di terze persone, quali parenti e affini verrà valutata dal dirigente scolastico caso per caso..

Art. 6 – Allievi diversamente abili

1. Onde assicurare il diritto degli allievi con disabilità di partecipare ai viaggi di istruzione, la scuola comunica all'Agenzia di viaggio o direttamente alle strutture riceventi, la presenza di allievi ai quali devono essere assicurati e forniti i servizi idonei secondo la normativa

vigente in materia. Per gli allievi non deambulanti il mezzo di trasporto deve essere fornito di dispositivo sollevatore.

2. In considerazione del tipo di disabilità può essere prevista in aggiunta al numero di accompagnatori stabilito in base all'art. 5, una unità aggiuntiva dedicata.

Art. 7 –Organizzazione e gestione.

1. L'intera organizzazione e gestione dei viaggi di istruzione rientra nella completa autonomia decisionale e nelle responsabilità degli organi di autogoverno della scuola.
2. La copertura finanziaria dei viaggi di istruzione è a completo carico degli allievi partecipanti che versano un contributo per coprire l'intera spesa. Pertanto nella proposta di viaggio deve tenersi conto che non possono essere richieste alle famiglie quote di partecipazione di rilevante entità o tali, comunque da determinare situazioni discriminatorie che vanificherebbero natura e finalità del viaggio di istruzione. A tal fine la proposta del consiglio di classe deve prevedere un tetto massimo orientativo di costo-unitario presunto (max 300 euro).
3. La quota versata non è restituita in caso di mancata partecipazione. La stessa verrà utilizzata prioritariamente alla copertura dei costi di trasporto. Eventuali avanzi confluiranno in un fondo che verrà utilizzato secondo le indicazioni del Consiglio di Istituto.
4. Per gli allievi in disagiate condizioni economiche, il dirigente scolastico in rapporto alla documentazione prodotta o ad altri elementi di sua conoscenza, sulla base delle disponibilità finanziarie, può disporre esoneri parziali o totali della quota a saldo.

Art. 8- Polizza assicurativa

1. Il Direttore dei Servizi generali amministrativi avrà cura di verificare se all' interno del contratto di polizza assicurativa stipulato all' inizio delle lezioni, ci siano le coperture per infortuni durante i viaggi di istruzione relativamente ad allievi e accompagnatori. In mancanza, prima di ogni viaggio dovrà essere prevista la sottoscrizione di un contratto dedicato.

Art. 9 – Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa di disciplina della materia in vigore.

Piove di Sacco, 06/09/2024